

Il Presidente dà la parola alla Vice Sindaco Tagliati la quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione e, visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO:**

- che con proprio atto n. 13/39937/94 del 25 marzo 1996 venne adottato il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio dei diritti di accesso agli atti ed alle informazioni del Comune";

- che successivamente, a seguito di interventi legislativi, con proprio atto n. 13/63521 del 30 ottobre 2006 si è provveduto ad apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento;

**DATO ATTO** che la materia relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque posseduti dalla Pubblica Amministrazione risulta disciplinata dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, recentemente innovata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184;

#### **RILEVATO:**

- che, per quanto riguarda il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale, l'ordinamento italiano, giusta la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, già prima del 1990 ne prevedeva l'esercizio disponendo, all'art. 14, comma 3, che *"qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità alle leggi vigenti, presso gli uffici della Pubblica amministrazione e può ottenere copia previo rimborso delle spese effettive d'ufficio..."*;

- che la natura programmatica della suddetta disposizione ha trovato applicazione nell'ambito della disciplina generale del diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90;

- che, successivamente, il diritto di accesso all'informazione ambientale è stato fortemente innovato dal D.Lgs. 25/02/1997, n. 39, che in attuazione ai principi contenuti nella direttiva C.E.E. n. 90/313, all'art. 3 disponeva che *"le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibile le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse"*;

- che, pertanto, l'accesso all'informazione ambientale introdotto dal D.Lgs. n. 39/1997 connotava una fattispecie speciale di accesso rispetto a quella generale disciplinata dalla legge n. 241/90, dato dal fatto che, da un lato, chiunque poteva ottenere l'accesso alle informazioni in materia ambientale senza necessità di specificarne i motivi e, dall'altro, l'oggetto dell'accesso veniva ampliato risultando la nozione di informazione ambientale ben più estesa rispetto a quella di documento amministrativo ricavabile dall'art. 22 della legge n. 241/90;

- che, infine, la materia ha trovato un'ultima regolamentazione con l'emanazione del D.Lgs. 18/08/2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" che ha confermato la natura speciale dell'accesso in materia ambientale ed i principi sopra esposti chiarendo che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda senza necessità, a differenza della disciplina generale di accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse ed estendendo il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali", oltre a fissare anche i termini del procedimento ed a stabilire i casi di esclusione del diritto di accesso;

**RITENUTO** opportuno, al fine di dare organicità e completezza alla materia, prevedere l'inserimento di tali principi e disciplina all'interno del succitato "Regolamento per la disciplina dell'esercizio dei diritti di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune";

**VISTA** l'integrazione al regolamento a tale scopo predisposta e costituita dall'inserimento di un apposito Capo IV-bis avente per oggetto "Diritto di accesso all'informazione ambientale";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e espresso dal Direttore del Dipartimento delle Risorse e segnalata dal Responsabile di Ragioneria la mancanza di implicazioni finanziarie e contabili (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

**SENTITE** la Giunta Comunale e la I<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

**SENTITE** le Circostrizioni, ai sensi dell'art. 43, lett. c), del Regolamento sul Decentramento;

### **DELIBERA**

- di approvare, per i motivi di cui in parte narrativa, l'integrazione al "**Regolamento per la disciplina dell'esercizio dei diritti di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune**" mediante l'inserimento del Capo IV-bis (composto dall'art.16-bis fino all'art.16-octies), avente per oggetto "Diritto di accesso all'informazione ambientale", così come riportato nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di pubblicare detto Regolamento, aggiornato con l'integrazione, sul sito internet del Comune di Ferrara;

- di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Tortora, Direttore del Dipartimento delle Risorse.

**CAPO IV-bis**  
**DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE**

**ART. 16-bis**  
**OGGETTO**

**1.** Il diritto d'accesso all'informazione ambientale consiste, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195, nella possibilità di conoscere qualsiasi informazione detenuta dal Comune in forma scritta, visiva, sonora, elettronica, o in qualunque altra forma, concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici e le altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

**ART. 16-ter**  
**SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO**

**1.** L'accesso alle informazioni ambientali di cui al precedente articolo è consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

**ART. 16-quater**  
**TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO**

**1.** Fatti salvi i casi d'esclusione del diritto di accesso di cui al successivo art. 16-*quinquies* e, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

**2.** Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, l'Amministrazione Comunale può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'art.16-*sexies*, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art.16-*quinquies*, comma 1, lettera c).

**3.** Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'Amministrazione Comunale la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato, mediante l'utilizzo delle tecnologie elettroniche, e sia facilmente accessibile per il richiedente;

b) sia ragionevole per l'Amministrazione Comunale renderla disponibile in altra forma o formato, rispondente comunque alla facilità di accesso e alla completezza dei dati richiesti.

**4.** Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'Amministrazione Comunale comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

**5.** Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'art.16-*bis*, comma 1, numero 2), l'Amministrazione Comunale indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalmente utilizzata.

**6.** L'Amministrazione Comunale mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

**ART. 16-quinquies**  
**CASI DI ESCLUSIONE**

**1.** L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'Amministrazione Comunale. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 19/08/2005, n.195;

c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'Amministrazione Comunale informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

**2.** L'accesso all'informazione ambientale e' negato, inoltre, quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

**3.** L'Amministrazione Comunale applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

**4.** Nei casi di cui al comma 2, *lettere a), d), f), g) e h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

**5.** Nei casi di cui al comma 1, *lettere d) ed e)*, ed al comma 2, l'Amministrazione Comunale dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

**6.** Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'Amministrazione Comunale ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 16-*quater*, comma 1, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente delle procedure di tutela del diritto di accesso previste dalla legge.

#### **ART. 16-sexies CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE**

**1.** Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico esistenti.

**2.** L'Amministrazione Comunale può evidenziare nei cataloghi predetti le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi del precedente art. 16- *quinquies*.

**3.** L'Amministrazione Comunale informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente regolamento.

#### **ART.16-septies TARIFFE**

**1.** L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 16-*sexies* e l'esame dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

**2.** Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale può applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale,

dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

**ART.16-*octies***  
**RINVIO**

**1.** Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia alla normativa speciale contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.195 avente come oggetto *“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”*.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

<b>CONSIGLIERI PRESENTI:</b>	<b>N° 30</b>	
<b>CONSIGLIERI VOTANTI:</b>	<b>N° 30</b>	
<b>VOTI FAVOREVOLI:</b>	<b>N° 23</b>	
<b>VOTI CONTRARI:</b>	<b>N° 5</b>	<b>(Cons.ri Brandani, Lodi, Masotti, Pierpaoli e Zardi)</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>N° 2</b>	<b>(Cons.ri Perazzolo e De Anna)</b>

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.